



*Comune di Bari*

*Il Consigliere Comunale*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ex art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL TUTORE CIVICO DELL'INFANZIA PREVISTO DALL'ART. 44.2 DELLO STATUTO COMUNALE

Il consigliere comunale proponente Carlo Paolini riferisce:

### PREMESSO

che molto spesso nella città di Bari si concretizzano atti criminosi in cui vengono coinvolti minori sia come soggetti attivi sia come vittime innocenti;  
che è necessaria un'attività di prevenzione che coinvolga le Istituzioni territoriali e la cittadinanza;

### CONSTATATO

che lo Statuto Comunale della Città di Bari all'art. 44 prevede la figura del Tutore Civico dell'Infanzia;

### RITENUTO

che si rende improcrastinabile la Istituzione dell'Ufficio del Tutore Civico

### PROPONE

l'allegato regolamento istitutivo dell' Ufficio del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'infanzia.

## IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Consigliere Comunale proponente;

LETTA la bozza di Regolamento predisposta dal medesimo Consigliere Comunale;

### VISTI

- l'art.44 dello Statuto Comunale
- l'art.40 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo
- i pareri espressi dalle Circoscrizioni comunali che si allegano
- il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare chi si allega;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal direttore della Ripartizione Segreteria Generale, come da scheda allegata;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto impegni di spesa;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della presente;

## DELIBERA

di APPROVARE , per quanto innanzi ed in narrativa esposto, il Regolamento Comunale per l'istituzione dell'ufficio del Tutore per la tutela dei diritti dell'infanzia, nel testo composto da 6 articoli, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### *Art. 1 - (Istituzione)*

1. Presso il Comune di Bari è istituito l'Ufficio del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia;
2. il Tutore Civico svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica;
3. le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dal presente Regolamento;
4. la funzione del Tutore è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché con qualsiasi carica elettiva, ovvero con incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia;
5. il Tutore è ineleggibile a cariche politiche anche per la legislatura successiva alla scadenza
5. Qualora il Tutore Civico sia nominato tra gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, è collocato in posizione di fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del mandato, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Presso le rispettive amministrazioni di appartenenza i relativi posti sono resi indisponibili per tutto il periodo del mandato.

### *Art. 2 - (Funzioni)*

Il Comune di Bari assegna al Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia in via principale le seguenti funzioni di:

- a) diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo la Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991;

- b)** accogliere le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- c)** reperire, selezionare e preparare, con idonei corsi di formazione, persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai Tutori o ai Curatori nominati nell'apposito elenco dei tutori e dei curatori;
- d)** reperire, selezionare e preparare con idonei corsi di formazione persone disponibili all'affido;
- e)** vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia;
- f)** procedere ogni sei mesi e - straordinariamente in ogni tempo - ad ispezioni nelle strutture di cui al comma precedente;
- g)** curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia ed all'adolescenza, eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto telefonico;
- h)** promuovere iniziative per la prevenzione ed il trattamento dell'abuso e del disadattamento e tramite collegamenti con la pubblica opinione, con i mezzi di informazione e il Tribunale dei minori iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
- i)** segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico – sanitario, abitativo, urbanistico e all'Autorità Giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- j)** impugnare gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età, con ricorso amministrativo o davanti agli organi della giustizia amministrativa;
- k)** agire d'ufficio o su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di servizi, di associazioni o di altri enti a tutela degli interessi ed i diritti delle persone di minore età italiane, straniere o apolide,;
- l)** richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore età come prioritario rispetto ad altri interessi;
- m)** accedere a tutti gli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
- n)** interessare il Difensore Civico su atti od omissioni da parte dell'Amministrazione Cittadina ritenuti lesivi ai diritti dell'infanzia;
- o)** interagire con i Tutori Civici dell'Infanzia e i Difensori Civici dell'area metropolitana per una più incisiva e produttiva azione di prevenzione;

### *Art. 3 - (Struttura dell'Ufficio)*

- 1.** L'Ufficio del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia ha sede presso la Giunta Comunale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate circoscrizionali;
- 2.** il Consiglio Comunale, all'atto dell'elezione del Tutore, determina la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale successivamente assegnato con delibera della Giunta Comunale. Nella prima fase il Consiglio Comunale assegna all'Ufficio due assistenti sociali per circoscrizione, mattina e pomeriggio e dodici impiegati;
- 3.** per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il Tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica;
- 4.** l'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Tutore Civico che ne diventa consegnatario mentre le spese di funzionamento sono impegnate, anche su

proposta del Tutore, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

#### *Art. 4 - ( Elezione )*

1. Il Consiglio Comunale, dopo la sue elezione ed entro 180 giorni, provvede alla elezione del Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri ed è scelto nell'ambito di una rosa di singole designazione formulate dalle associazioni e dai gruppi consiliari presentate presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio Comunale sulla base del curriculum presentato;
2. il Tutore dura in carica 5 anni e sono prorogate fino all'insediamento del successore;
3. il Tutore può essere rieletto solo per una seconda volta;
4. almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Comunale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio;
5. qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi della cessazione del mandato;
6. l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale verifica i requisiti richiesti per l'elezione e che non sussistano cause di ineleggibilità. Il Presidente presenta le candidature in Assemblea Generale ed in questa sede i candidati potranno rappresentare le motivazioni della propria adesione alla proposta candidatura;
7. il Tutore è eletto con il voto dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati; ove tale quorum non sia raggiunto, si procederà ad una seconda votazione per il giorno successivo. Nel caso in cui anche in seconda convocazione non sia raggiunto il quorum, il Consiglio procederà all'elezione fra i primi due maggiormente suffragati entro ventiquattro ore. Se anche in questo caso l'esito sarà negativo si procederà, entro il termine di una settimana, ad una seconda votazione di ballottaggio sempre restando ferma la maggioranza dei due terzi. Se questo seconda votazione non dovesse riscontrare l'elezione del Tutore, sarà entro 48 ore pubblicato il bando per la riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature per l'elezione del Tutore che avverrà entro 60 giorni successivi;
8. in caso di vacanza dell'Ufficio per morte, dimissioni, decadenza o revoca, il Presidente del consiglio Comunale provvede, nei 30 giorni successivi, al bando per la designazione delle candidature e nei 60 giorni alla convocazione del Consiglio Comunale. Nelle more dell'elezione del nuovo Tutore, l'Ufficio è retto dal Sindaco.

#### *Art. 5 - ( Indennità di carica )*

Al Tutore Civico è assegnata una indennità di carica pari a quella prevista dallo Statuto Comunale per il Difensore Civico come da art. 43.

#### *Art. 6 - ( Decadenza e revoca )*

Il Tutore Civico decade automaticamente dall'incarico in casi di perdita dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale, ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune entro il termine di 20 giorni dalla notizia della causa di decadenza a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Tutore Civico per la tutela dei diritti dell'infanzia può essere revocato per gravi violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e , in generale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.